



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Approvato con deliberazione del C.C. n° 33 del 21.04.2010
Pubblicata la delibera dal 28.04.2010 al 12.05.2010**

**Modificato con deliberazione del C.C. n° 28 del 28.04.2011
Pubblicata la delibera dal 04.05.2011 al 19.05.2011**

**Modificato con deliberazione del C.C. n° 9 del 18/02/2013
Pubblicata la delibera dal 22/02/2013 al 09/03/2013**

**Modificato con deliberazione del C.C. n. 3 del 31/01/2018
Esecutiva il 03/03/2018**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE GENERALE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 Istituzione del Canone
- Art. 2 Oggetto del regolamento
- Art. 3 Tipologia delle occupazioni e durata
- Art. 4 Oggetto del Canone
- Art. 5 Soggetti obbligati al pagamento del Canone

CAPO II PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 6 Oggetto delle concessioni
- Art. 7 Concessioni
- Art. 8 Richiesta di occupazione
- Art. 9 L'istruttoria
- Art. 10 La cauzione
- Art. 11 La Conferenza dei servizi
- Art. 12 Composizione della Conferenza dei servizi
- Art. 13 Funzionamento della Conferenza dei servizi
- Art. 14 Conclusione del procedimento
- Art. 15 Rilascio della concessione
- Art. 16 Contenuto dell'atto di concessione
- Art. 17 Obblighi del titolare della concessione
- Art. 18 Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 19 Decadenza della concessione
- Art. 20 Titolarità della concessione
- Art. 21 Rinnovo e disdetta della concessione
- Art. 22 Anagrafe delle concessioni
- Art. 23 Disciplina delle opere frutto dell'ingegno
- Art. 24 Occupazione d'urgenza
- Art. 25 Occupazioni occasionali di breve durata
- Art. 26 Occupazioni abusive
- Art. 27 Sanzioni

CAPO III DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

- Art. 28 Misura delle occupazioni
- Art. 29 Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
- Art. 30 Determinazione della tariffa di base
- Art. 31 Tipologie di occupazione e coefficienti moltiplicatori
- Art. 32 Determinazione del Canone
- Art. 33 Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

CAPO IV AGEVOLAZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – RISCOSSIONE COATTIVA – RIMBORSI

- Art. 34 Agevolazioni
- Art. 35 Esenzioni
- Art. 36 Modalità e termini di pagamento
- Art. 37 Sanzioni per omesso, parziale o ritardato pagamento
- Art. 38 Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento
- Art. 39 Riscossione coattiva

Art. 40 Rimborsi

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 Prescrizioni finali

Art. 42 Norma di rinvio

Art. 43 Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato "A" Coefficienti moltiplicatori e tariffe per occupazioni permanenti

Allegato "B" Coefficienti moltiplicatori e tariffe per occupazioni temporanee

Allegato "C" Tabella pareri

CAPO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - Istituzione del Canone

1. Il Comune di Camaiore, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lett. h), della l. 23.12.1996, n. 446 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente regolamento istituisce il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone di cui al comma precedente sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) disciplinata dal capo II del d.lgs. 15.11.1993, n. 507, la cui applicazione cessa contestualmente all'entrata in vigore del canone.
3. Sono fatti salvi le prescrizioni ed i divieti contenuti nei regolamenti di settore relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
4. Il Comune di Camaiore vieta l'utilizzo del proprio suolo pubblico a soggetti, politici o associativi, in forma singola o aggregata, che vadano a far uso, diretto o indiretto, del bene comunale per procedere, dichiaratamente o meno, alla divulgazione di messaggi contrari alla Costituzione Italiana oppure volti a diffondere messaggi a contenuto di discriminazione, di odio o di xenofobia o riferiti, anche in modo indiretto, all'apologia del fascismo o del nazismo.

ARTICOLO 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., stabilisce le modalità di applicazione del Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In particolare disciplina:
 1. le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
 2. la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 3. i criteri di determinazione della tariffa base e del Canone;
 4. le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 5. le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 6. la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
 7. i rimborsi e le relative procedure.

ARTICOLO 3 - Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

5. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

ARTICOLO 4 - Oggetto del Canone

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su spazi ed aree privati sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.

ARTICOLO 5 - Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di questo dall'occupante di fatto. Il termine occupante di fatto è riferito anche a chi mantiene un'occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto concessorio o autorizzatorio intestato a terzi, fintantoché tale atto non è soggetto a provvedimento di decadenza.
2. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano, purché ne abbiano titolo secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.
3. Il concessionario venditore dell'immobile cui afferisce il passo/accesso carrabile rimane soggetto passivo per l'annualità in cui è stata effettuata la vendita in caso di mancato subentro nella concessione da parte dell'acquirente.
4. Per i passi carrabili il Canone si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 6 – Oggetto delle concessioni

1. Sono soggette a concessione le occupazioni di qualsiasi natura, tranne le esenzioni previste dall'art. 35, che insistono sul suolo pubblico.
2. Con il termine suolo pubblico usato nel presente regolamento s'intende:
 - Il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - Il suolo privato gravato da servitù di passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
3. Con il termine occupazione s'intende l'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche, con o senza autorizzazione.
4. Con il termine occupazione concessa s'intende ogni fatto che costituisca un uso particolare del bene concesso, con esclusione anche parziale dello stesso bene dall'uso di altri cittadini per effetto della concessione accordata nella parte superficiale, nello spazio sovrastante o sottostante.
5. Non sono consentite, in alcun caso, occupazioni di suolo pubblico per i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 1.

ARTICOLO 7 – Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo, appartenenti al demanio comunale ed al patrimonio indisponibile del Comune, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.

2. Le occupazioni occasionali e quelle espressamente previste dal presente regolamento non sono soggette a preventivo rilascio di concessione; a tal fine sono occupazioni occasionali quelle indicate all'art. 25 del presente regolamento.

3. Il procedimento per il rilascio degli atti di concessione è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal d.lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo regolamento di attuazione, nonché dalla l. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.

ARTICOLO 8 – Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 8, in modo temporaneo o permanente, deve presentare apposita domanda diretta al Comune volta ad ottenere il relativo atto di concessione.

2. La domanda, redatta in carta legale ai sensi delle vigenti norme in materia di bollo, ed accompagnata dall'attestazione di pagamento delle spese di istruttoria stabilite dall'Amministrazione, deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza;
- c) l'ubicazione esatta dell'area, strada o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare tramite disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa (inquadramento scala 1:2.000; planimetria e/o prospetto scala 1:100; fotografia del luogo interessato e piantina catastale) firmati da tecnico abilitato;
- d) l'uso particolare al quale s'intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico e l'impatto igienico – ambientale che ne deriva (scarichi liquidi, scarichi in atmosfera, produzione di rifiuti, emissioni sonore);
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
- f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, consistente nella documentazione prevista dal Regolamento edilizio comunale, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto per il quale si rende necessario il rilascio di nulla osta edilizio con conseguente deposito cauzionale;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e le disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi vigenti, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà, dell'igiene e dell'ambiente;
- h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
- i) dichiarazione scritta, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere antifascista e antirazzista e di aderire incondizionatamente ai valori della Costituzione Italiana, che ci si impegna a promuovere.

3. La domanda dovrà pervenire, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione, mentre, per le occupazioni permanenti, la domanda dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

4. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, potrà richiedere ulteriori documenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sulla richiesta avanzata.

5. La presentazione della domanda non comporta necessariamente il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.

ARTICOLO 9 – L'istruttoria

1. La domanda di occupazione viene presentata al Responsabile del procedimento.

2. Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento e provvede a trasmettere la domanda agli uffici coinvolti in base alla tipologia di occupazione secondo le competenze stabilite nella tabella allegata sotto la lettera "C".

3. In caso di trasmissione della domanda tramite servizio postale, il termine decorre dalla data in cui la stessa perviene all'ufficio competente.
4. Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
5. Per acquisire i pareri o gli atti obbligatori di cui alla tabella "C" allegata al presente Regolamento di altri uffici e servizi, il Responsabile del procedimento sottopone la domanda e gli eventuali atti istruttori compiuti all'esame della Conferenza interna dei servizi di cui all'art. 11.
6. Il Responsabile del procedimento può, motivatamente, richiedere altri pareri, con le modalità di cui al comma precedente.
7. Conclusa l'istruttoria, il responsabile del procedimento, dopo aver effettuato il calcolo del canone, per le occupazioni permanenti, termina il procedimento con la consegna al richiedente e con la trasmissione agli uffici interessati del provvedimento finale.

ARTICOLO 10 – La cauzione

1. Per le occupazioni temporanee che comportano manomissioni stradali, l'autorizzazione alla manomissione, nonché il versamento della cauzione dovuta, è effettuato secondo il disposto del "Regolamento per le Manomissioni Stradali" approvato con deliberazione del C.C. n. 74 del 07.04.1998 e successive modificazioni.
2. Il Responsabile del Servizio invierà copia dell'autorizzazione alla manomissione rilasciata al Responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
3. Per le aziende erogatrici di pubblici servizi che ottemperano al pagamento del canone di occupazione del suolo e sottosuolo pubblico ai sensi del successivo art. 33, l'autorizzazione alla manomissione stradale è rilasciata anche ai fini dell'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico.

ARTICOLO 11 – La Conferenza dei servizi

1. I pareri preventivi richiesti dal regolamento come da tabella allegata sotto la lettera "C" sono espressi in sede di conferenza dei servizi, che si riunisce con le modalità e le procedure previste dal presente regolamento.
2. Al fine di consentire l'espressione dei pareri richiesti, sarà cura del Responsabile del procedimento mettere a disposizione dei componenti della conferenza la documentazione necessaria.
3. La conferenza dei servizi provvede al coordinamento dell'uso del suolo pubblico nell'interesse pubblico generale e, nei limiti di questo, nell'interesse dei soggetti utilizzatori ed è competente per ogni interpretazione in merito al presente regolamento ed alle decisioni circa la sua corretta applicazione.

ARTICOLO 12 – Composizione della Conferenza dei servizi

1. La conferenza dei servizi è composta da:
 - o Il Dirigente del Settore VII, con funzione di Presidente;
 - o Il Responsabile del procedimento dell'ufficio occupazione suolo quale Segretario della Conferenza;
 - o Il Comandante della Polizia Municipale;
 - o I Responsabili dei Servizi Patrimonio, Lavori Pubblici, Edilizia, P.U.A., Commercio, Demanio e Agenzia delle Dogane che verranno convocati qualora il Presidente, visto l'ordine del giorno, lo richieda.
2. La composizione della Conferenza dei servizi varia a seconda della tipologia dell'uso del suolo pubblico, come da tabella allegata sotto la lettera "C".

ARTICOLO 13 - Funzionamento della Conferenza dei servizi

1. La Conferenza dei servizi si riunisce periodicamente ed è fatto obbligo ai convocati di partecipare o di provvedere, in caso di impossibilità motivata, a delega esplicita a dipendenti di adeguata competenza e qualifica professionale.
2. Il Segretario della Conferenza provvede a numerare e registrare secondo l'ordine di arrivo le pratiche in apposito elenco, che costituisce l'ordine del giorno della seduta, nonché a redigere il verbale della stessa,

indicando per ciascuna pratica i pareri espressi dai partecipanti della Conferenza. Tali pratiche dovranno essere approvate all'unanimità.

ARTICOLO 14 – Conclusione del procedimento

1. In base ai risultati dell'istruttoria e delle eventuali determinazioni della Conferenza dei servizi, il Responsabile del procedimento provvede alla redazione del relativo provvedimento di concessione ovvero di motivato diniego della stessa.
2. Per le occupazioni permanenti il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 15 giorni dall'assunzione dei nulla osta previsti dalle normative vigenti, mentre per le occupazioni temporanee detto termine è di 15 giorni.

ARTICOLO 15 – Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Dirigente del Servizio competente previo il versamento da parte dei richiedenti dei seguenti oneri:
 - una marca da bollo;
 - diritti di istruttoria determinati con apposito atto della Giunta Municipale;
 - pagamento del canone, che dovrà essere effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata da parte del servizio di riscossione all'uopo predisposto e comunque prima della consegna del provvedimento di concessione.
2. Costituisce pregiudiziale ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario nei confronti dell'Amministrazione comunale. In caso di denegato rilascio della concessione deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

ARTICOLO 16 – Contenuto dell'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere la propria denominazione, la specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio e le seguenti note:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'uso specifico per il quale l'area o lo spazio pubblico viene concessa;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta (indirizzo, dati catastali, ecc.), nonché la misura esatta dell'occupazione (espressa in metri quadrati o lineari). Ove occorra il provvedimento di concessione dovrà essere corredato da elaborati grafici, cartografici e/o fotografici;
 - d) la durata dell'occupazione;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento del suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'entità esatta del canone che dovrà essere corrisposto al Concessionario del Servizio, nonché le modalità di pagamento;
 - g) gli adempimenti e gli obblighi del titolare della concessione.
2. Nei casi in cui sarà ritenuto necessario il Responsabile del Servizio competente provvederà alla stipulazione di apposito contratto in forma pubblica, soggetto a registrazione, le cui spese saranno a carico del titolare del provvedimento.

ARTICOLO 17 – Obblighi del titolare della concessione

1. È fatto obbligo al titolare della concessione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso.
2. È fatto altresì obbligo al titolare della concessione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il titolare della concessione è obbligato ad esporre permanentemente gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione. In caso di distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il titolare della

concessione deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne un duplicato a spese dell'interessato.

4. Il titolare della concessione è obbligato a corrispondere al Comune il canone patrimoniale come determinato dall'ufficio competente in base alla zona, alla tipologia di occupazione per ogni metro quadro o lineare occupato, e secondo le modalità di pagamento riportate sul provvedimento di concessione.

5. Le concessioni di cui ai precedenti articoli sono accordate senza alcun pregiudizio dei diritti di terzi, salvo le procedure previste dal presente regolamento, verso i quali i concessionari devono rispondere di ogni molestia, danno o gravame.

6. Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenze, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o prescritte nel provvedimento concessorio;
- curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- evitare di creare intralci o danni al transito dei veicoli e/o pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo, così come disposto dal d.lgs. 30.04.1992, n. 285 e relativo Regolamento di attuazione (d.p.r. 16.12.1992, n. 495);
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da ogni responsabilità, diretta e indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

ARTICOLO 18 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Responsabile del servizio può revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi momento, senza obbligo di indennizzo, il provvedimento concessorio, o altro, comunque rilasciato ai sensi del vigente regolamento per l'occupazione di suolo e/o soprasuolo pubblico o privato di uso pubblico qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico che rendano non più realizzabile o perseguibile l'occupazione dell'area; le concessioni relative al sottosuolo pubblico non possono essere revocate se non per la dimostrata necessità di pubblico servizio.

2. Il titolare della concessione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta al Comune:

- se l'occupazione permanente non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato, mentre non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal titolare della concessione per il rilascio del provvedimento amministrativo;
- se l'occupazione permanente è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia nessun rimborso è dovuto;
- se l'occupazione è temporanea nessun rimborso è dovuto.

ARTICOLO 19 – Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- per reiterate violazioni da parte del titolare della concessione o di altri soggetti in sua vece:
 - delle condizioni e/o prescrizioni previste nell'atto di concessione accertato con verbale di contestazione;
 - delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione suolo;
 - uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- per la reiterata omissione del pagamento del canone dovuto entro il termine previsto nella concessione, qualora il versamento sia fatto annualmente o a rate;
- per l'utilizzo, anche occasionale o di brevissimo periodo, anche tramite terzi, della concessione in violazione o elusione di quanto previsto all'articolo 1, comma 4, del presente regolamento (ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27);

- per la mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al rilascio dell'atto, in caso di occupazione temporanea.
2. A pena di decadenza della concessione sono vietati gli accatastamenti di materiale, sedie o tavolini nell'area concessa.
 3. La decadenza di cui al primo comma non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello eventualmente ancora da versare per l'intera occupazione concessa.
 4. La decadenza è dichiarata con atto del Responsabile del servizio competente.
 5. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste per le occupazioni abusive realizzate senza titolo di cui al successivo art. 26, comma 3.

ARTICOLO 20 – Titolarità della concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere soggettivo e pertanto non è consentita al titolare la cessione a qualsiasi titolo ad altri soggetti persone fisiche, giuridiche o altro.
2. In caso di cessione dell'attività in relazione all'esercizio della quale è stato rilasciato il provvedimento abilitativo all'occupazione dell'area il subentrante nell'attività, ove continui a svolgere la medesima, può inoltrare al Comune istanza di voltura della concessione rilasciata al precedente titolare dell'attività entro e non oltre 60 giorni, trascorsi i quali, in difetto, dovrà procedere a presentare una nuova domanda di occupazione.
3. L'Amministrazione, in caso di accoglimento dell'istanza di volturazione, non è tenuta alla restituzione del canone già versato e le spese di istruttoria sono a carico del richiedente.

ARTICOLO 21 – Rinnovo e disdetta della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga o comunicare la propria disdetta, indicandone nei primi due casi i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune con le stesse modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza se trattasi di occupazioni permanenti, ovvero prima della scadenza della concessione in atto se trattasi di occupazione temporanea.
3. La comunicazione di disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere inviata in forma scritta nel termine di cui al comma 2; la disdetta volontaria, non dovuta da cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

ARTICOLO 22 – Anagrafe delle concessioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Lo stesso ufficio provvede altresì a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti, nonché le loro eventuali variazioni.

ARTICOLO 23 – Disciplina delle opere frutto dell'ingegno

1. Le attività frutto di opere creative e dell'ingegno, escluse ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera h) del d.lgs. 31.03.1998, n. 114 dall'ambito di applicazione della normativa che disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, possono ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico secondo i seguenti criteri:

il criterio per l'assegnazione degli spazi in argomento è dato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di domande presentate nello stesso giorno si considera il numero di protocollo inferiore;

la dimensione massima degli spazi da occupare da parte di ogni singolo concessionario è di mq 9 (ml 3 x ml 3);

l'autorizzazione decade automaticamente decorsi 30 giorni dalla data di avvenuto rilascio senza che sia intervenuto il ritiro dell'atto;

il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al preventivo controllo della posizione del soggetto in Camera di Commercio e previa sottoscrizione di apposita autocertificazione ove si attesti che l'occupazione di suolo pubblico è finalizzata al solo svolgimento di attività creative e dell'ingegno; la presentazione delle domande di occupazione di suolo pubblico deve avvenire dal 1 ottobre al 31 dicembre di ciascun anno per l'anno successivo;

non possono presentare domanda coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca o decadenza del titolo concessorio;

i richiedenti possono presentare domanda per una sola occupazione;

le attività dovranno svolgersi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 nel periodo estivo, che va dal 1° maggio al 30 settembre, e nel restante periodo dell'anno dovranno svolgersi dalle ore 14,00 sino massimo alle ore 20,00 nel rispetto del regolamento per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 13.02.2008. In particolare costituirà motivo di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

ARTICOLO 24 – Occupazione d'urgenza

1. In caso di emergenza o quando si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza concessione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Municipale mediante telegramma o via fax, al fine del rispetto del Codice della Strada.

2. La Polizia Municipale provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'urgenza, applicando in caso negativo le sanzioni previste per l'occupazione abusiva.

3. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione entro il giorno successivo al verificarsi dell'occupazione stessa e la relativa concessione è rilasciata in sanatoria secondo le modalità di cui al precedente art. 9 e seguenti.

4. Non sono oggetto di concessione, fatta salva l'immediata comunicazione alla Polizia Municipale, le attività di manutenzione straordinaria la cui ritardata esecuzione possa costituire rischio per la salute e per la sicurezza pubblica, nonché per la salvaguardia dell'ambiente. Anche in questo caso la Polizia Municipale provvede agli accertamenti di cui al precedente comma 2.

ARTICOLO 25 – Occupazioni occasionali di breve durata

1. Non sono soggette ad istanza di concessione ma a semplice comunicazione scritta le occupazioni che non comportano intralcio al traffico veicolare con utilizzo anche indiretto della carreggiata, di durata non superiore alle 4 (quattro) ore, riguardanti attività di pulizia o piccoli lavori di manutenzione edile o del verde.

2. Sono soggette a comunicazione ed a previo nulla osta della Polizia Municipale le occupazioni di durata superiore alle 4 (quattro) ore ed inferiore alle 8 (otto) ore riguardanti piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati, scale o cestello elevatore, operazioni di trasloco, operazioni di manutenzione del verde.

3. Le occupazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora interessino zone commerciali, devono essere predisposte per quanto possibile al di fuori dell'orario di apertura degli esercizi. Le occupazioni di durata superiore alle 8 (otto) ore sono soggette a concessione.

4. Durante i periodi di ciascuna campagna elettorale, sono esclusi dall'applicazione del presente articolo tutti i soggetti associativi, movimenti, comitati o partiti comunque denominati, qualunque ne sia l'oggetto sociale. Al di fuori di tali periodi, per detti soggetti è sempre obbligatorio dichiarare, nella comunicazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere antifascista e antirazzista e di aderire incondizionatamente ai valori della Costituzione Italiana, che ci si impegna a promuovere.

5. Non sono consentite, in alcun caso, occupazioni occasionali di breve durata per i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 1.

ARTICOLO 26 – Occupazioni abusive

1. Sono abusive senza titolo le occupazioni realizzate senza previo regolare atto di concessione rilasciato dal Comune.

2. Sono altresì dichiarate abusive:

- le occupazioni realizzate in modo difforme rispetto alle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rilascio di rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima;
- le occupazioni che non rispettano le dimensioni e le delimitazioni dell'area assegnata.

Per le occupazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 1 del successivo art. 27.

3. In caso di occupazione abusiva senza titolo si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 27.

ARTICOLO 27 – Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive di cui al comma 2 dell'art. 26 del presente regolamento, accertate mediante verbale di contestazione, si applica il seguente sistema sanzionatorio:

- in caso di singola infrazione generica:
 - una sanzione da comminare immediatamente appena contestata la trasgressione, che comporta il pagamento di una cifra da imputare da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi della L. 689/81 in conformità alla l. 16.01.2003, n. 3.
- in caso di seconda infrazione nell'anno solare:
 - una sanzione nella misura prevista nel punto precedente da comminare immediatamente appena contestata la trasgressione;
 - una sanzione accessoria per i titolari di concessione che preveda un provvedimento di sospensione di quest'ultima di cinque giorni da scontare entro il trentesimo giorno successivo alla data di notifica della violazione in questione.
- in caso di successiva ed ulteriori violazioni nel corso dell'anno solare:
 - una sanzione di cui ai punti precedenti da comminare immediatamente appena constatata la trasgressione;
 - una sanzione accessoria per il titolare della concessione che preveda un provvedimento di sospensione di quest'ultima, con obbligo di sgombero dell'area, per un periodo di trenta giorni consecutivi a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica della violazione in questione;
 - un'ulteriore sanzione accessoria che preveda un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ad esercitare l'attività per un periodo di tre giorni, da scontare entro il trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'illecito, il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della l. 25.03.1997, n. 77.

2. Per le occupazioni abusive senza titolo di cui al comma 1 dell'art. 22 del presente regolamento, accertate mediante verbale di contestazione, si applicano i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- una sanzione fissa da comminare immediatamente appena constatata la trasgressione, che comporti il pagamento di una cifra da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi della l. 24.11.1981, n. 689;
- l'emissione di un provvedimento accessorio da parte del responsabile del servizio competente che preveda l'obbligo per l'autore della violazione della remissione in pristino dell'area occupata a proprie spese entro un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente detto termine, la rimozione verrà effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti stessi delle relative spese.

È prevista la possibilità di sanare le occupazioni senza titolo realizzate in modo abusivo presentando un'istanza di regolarizzazione dell'occupazione. Il rilascio di una concessione di occupazione di suolo pubblico in sanatoria interrompe solamente l'emissione del provvedimento accessorio di cui al punto precedente.

CAPO III

DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 28 - Misura delle occupazioni

1. Al fine della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è definita in metri quadrati, mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in metri quadrati o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Ai sensi del successivo art. 35 del presente regolamento sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato. Per area di riferimento s'intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 31 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:
 - a. **ALTERAZIONI STRADALI**: Per le occupazioni per alterazioni stradali la misura dell'occupazione è determinata nella concessione o autorizzazione in base alla lunghezza in metri lineari, che s'intende comprensiva anche di eventuali manufatti collegati alle condutture (tipo pozzetti, griglie, ecc)..
 - b. **PASSO CARRABILE**: Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal d.lgs. n. 285/1992.
 - c. **ACCESSO A RASO**: Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.
 - d. **OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO**: Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
 - e. **AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI**: Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
 - f. **DISTRIBUTORI DI CARBURANTI**: Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
 - g. **AREE MERCATALI E POSTEGGI**: Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
 - h. **OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**: Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento, così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

i. **OCCUPAZIONI CON IMPALCATURE E CANTIERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA:** Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre fare riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere. Le concessioni relative ai lavori realizzabili su concessione edilizia o D.I.A. sono subordinate alla durata di validità di queste.

1. **OCCUPAZIONI ECCEDENTI I 1000 MQ:** Le superfici eccedenti i 1000 mq relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento, così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

ARTICOLO 29 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. La tariffa base per la determinazione del Canone è graduata in rapporto all'importanza delle strade, delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine gli stessi sono classificati in tre categorie in base alla loro importanza, desunta da elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pedonale, come segue:

N.	CATEGORIA
1	La prima categoria comprende le seguenti zone: Camaiole capoluogo: via Vittorio Emanuele, piazza XXIX Maggio, piazza Romboni, Piazza Diaz e Piazza San Bernardino Lido di Camaiole: zona lungomare e centro fino all'Aurelia (da via Astoria a via Fossa Abate)
2	La seconda categoria comprende Capezzano Pianore e le zone non ricomprese nella prima categoria ad esclusione delle frazioni collinari, di via Mezzo e via Nuova, in località Vado, e di via Montebello
3	La terza categoria comprende le frazioni collinari, nonché via Mezzo e via Nuova, in località Vado, e via Montebello

ARTICOLO 30 - Determinazione della tariffa di base

1. In relazione alla classificazione di cui all'art. 29 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 446/1997, le tariffe per tipologia di occupazione, in sede di prima applicazione, sono determinate negli allegati "A" e "B" del presente regolamento. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono inoltre determinate in base ai seguenti criteri:

a. occupazioni rientranti nella 1^a categoria = tariffa più elevata;

b. occupazioni rientranti nella 2^a categoria = tariffa pari all'80% di quella fissata per la 1^a categoria;

c. occupazioni rientranti nella 3^a categoria = tariffa pari al 60 % di quella fissata per la 1^a categoria.

3. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del canone di cui all'art. 32, si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

ARTICOLO 31 – Tipologie di occupazione e coefficienti moltiplicatori

1. Al fine della determinazione del canone le tariffe, stabilite secondo i criteri di cui all'art. 30, sono moltiplicate per un coefficiente che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. Per le diverse tipologie di occupazione, come individuate negli allegati "A" e "B" del presente regolamento, i relativi coefficienti moltiplicatori sono determinati, in sede di prima di applicazione, negli stessi allegati "A" e "B". Per le annualità successive i coefficienti potranno essere modificati con

provvedimento dell'Amministrazione comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma dei coefficienti vigenti.

ARTICOLO 32 - Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 33 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 30), per il coefficiente moltiplicatore (art. 31), per la misura dell'occupazione (art. 28). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 30), per il coefficiente moltiplicatore (art. 31), per la misura dell'occupazione (art. 28), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
5. Il canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al canone dovuto è determinata con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale.
6. Dalla misura complessiva del canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
7. Nel caso di stesura del prospetto cosap di cui all'art. 16 con importo non corretto, causa errore materiale di calcolo, il Concessionario del servizio effettuerà la richiesta a conguaglio a mezzo raccomandata al concessionario senza pretendere alcuna penalità ed interessi. Solo successivamente, decorsi i termini di versamento previsti con la precedente raccomandata, si procederà in caso di omesso o tardivo versamento ad emettere provvedimento ai sensi dell'art. 37.
8. Per ragioni di economicità non si procederà: a) ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori ad euro 12,00; b) a richiedere il canone per importi pari o inferiori ad euro 3,00.

ARTICOLO 33 - Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è stabilito forfettariamente in euro 0,64557 per utenza ed è commisurato al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a euro 516,46 per anno.
3. Il numero complessivo delle utenze al quale si riferisce il canone deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Concessionario del servizio, con causale l'indicazione dell'art. 63 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI - ESENZIONI - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

ARTICOLO 34 - Agevolazioni

1. Per le occupazioni temporanee inferiori alle 12 ore il canone è ridotto del 50%.
2. In ogni caso per le occupazioni temporanee non inferiori a 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 30% a decorrere dal quindicesimo giorno.
3. Per le occupazioni di durata non inferiore al mese o con carattere ricorrente la tariffa base è ridotta nella misura del 50% a decorrere dal trentesimo giorno.
4. Per gli ambulanti denominati spuntisti è possibile effettuare una convenzione di un minimo di 15 presenze annuali rinnovabili con scadenza al 31 dicembre di ogni anno senza eventuali rimborsi per le presenze non usufruite. Le occupazioni di coloro che stipuleranno la suddetta convenzione saranno considerate a carattere ricorrente e quindi usufruiranno della riduzione del 50% del canone. Gli spuntisti occasionali o con convenzione che non effettueranno il pagamento direttamente all'incaricato della Pluriservizi Camaioire s.p.a. dovranno produrre quietanza di pagamento entro e non oltre il terzo giorno successivo all'occupazione stessa presso l'Ufficio Tributi della Pluriservizi Camaioire s.p.a.
Entro cinque giorni dall'occupazione la Pluriservizi Camaioire s.p.a. fornirà l'elenco degli spuntisti che non avranno ancora provveduto al pagamento del canone alla Polizia Municipale che, a sua volta, procederà alla non riassegnazione dei posteggi vacanti agli ambulanti segnalati finché non provvederanno al pagamento di quanto dovuto.
L'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti dovrà essere comunicata dalla Pluriservizi Camaioire s.p.a. alla Polizia Municipale che procederà alla riassegnazione.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee promosse nelle aree o spazi anche verdi e finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale del territorio o al recupero del degrado urbano si applica una riduzione dell'80% del canone dovuto nel caso di organizzazione - promozione dell'occupazione da parte dei Settori o delle Circoscrizioni comunali, qualora di effettiva occupazione da parte di soggetti privati, relativamente all'intera area concessionata ed anche se sulla medesima viene svolta attività di natura economico-commerciale di qualsiasi genere. Gli stessi Settori o Circoscrizioni comunali interessati dovranno produrre, almeno dieci giorni prima dell'occupazione, alla Pluriservizi Camaioire s.p.A., richiesta di riduzione precisando che esistono i requisiti stabiliti dal presente articolo e dichiarando altresì durata, ubicazione, consistenza e natura dell'occupazione congiuntamente alle generalità dei privati ed al relativo codice fiscale o partita I.V.A.
6. Al fine di proseguire nella promozione del Centro storico nel periodo stagionale si applica una riduzione del 50% della tariffa ordinaria per le occupazioni effettuate dal 1° giugno al 30 settembre.

ARTICOLO 35 - Esenzioni

1. Il canone, fermo restando l'obbligo della richiesta di concessione, non si applica alle seguenti occupazioni:
 - 1) Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
 - 2) Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
 - 3) Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
 - 4) Cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata.
 - 5) Faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
 - 6) Griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone.
 - 7) Impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima ovvero la loro rimozione al termine della concessione.
 - 8) Tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
 - 9) Occupazioni di aree cimiteriali.
 - 10) Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
 - 11) Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.

- 12) Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 4 ore.
 - 13) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
 - 14) Occupazioni ornamentali con fiori e piante che costituiscano esclusivamente arredo urbano e che siano facilmente movibili.
 - 15) Occupazione per operazioni di trasloco.
 - 16) Occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore.
 - 17) Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
 - 18) Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo.
 - 19) Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune.
 - 20) Accessi, passi carrabili e rampe di accesso concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
 - 21) Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A.S.L. nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 e successive modifiche.
 - 22) Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del d.lgs. 15.11.1993, n. 507.
 - 23) Occupazioni di qualsiasi tipo che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare in relazione alla medesima area di riferimento.
 - 24) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico realizzate con balconi terrazze, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
 - 25) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con tende installate per comodità delle abitazioni private ad esclusione di quelle installate negli esercizi commerciali e simili.
 - 26) Occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale, previa espressa indicazione nell'atto di autorizzazione o concessione.
 - 27) Occupazione effettuata per manifestazioni o iniziative, regolarmente autorizzate dagli organi competenti, svolte dai soggetti sotto indicati purché l'area occupata con strutture non ecceda i 10 metri quadrati ed in assenza assoluta di attività economica:
 - a. Partiti, associazioni e movimenti politici anche spontanei
 - b. Organizzazioni sindacali
 - c. Associazioni culturali
 - 28) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del d.lgs n. 04.12.1997, n. 460.
 - 29) Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
 - 30) Manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale.
 - 31) Occupazione effettuate direttamente dal Comune di Camaiole o dalle Circoscrizioni comunali.
 - 32) Occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi.
 - 33) Le occupazioni imposte dall'Ente in forza di atti e regolamenti comunali.
 - 34) Opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione dei servizi pubblici.
2. Le esenzioni indicate nei sopracitati punti dovranno essere espressamente specificate nell'atto di autorizzazione o concessione.

ARTICOLO 36 - Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. a mezzo di apposito conto corrente postale intestato a Pluriservizi Camaiole s.p.a.
 - b. a mezzo di bonifico su conto corrente postale intestato a Pluriservizi Camaiole s.p.a.
2. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro più vicina e precisamente in difetto se uguale o inferiore a euro 0,49 e per eccesso se superiore o uguale euro 0,50.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione oppure entro 30 giorni dalla data di notifica

dell'avviso di pagamento emesso in base a comunicazione della Pluriservizi Camaiore s.p.a. attestante l'occupazione di fatto. Per le annualità successive a quella del rilascio il pagamento del canone dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.

4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 8, il pagamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

5. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.

6. Il Canone relativo a ciascuna concessione permanente, se di ammontare superiore a euro 300,00, può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per le concessioni o autorizzazioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.

7. Per le occupazioni permanenti concesionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi euro 300,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la prima rata deve essere corrisposta contestualmente al rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.

8. Il canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a euro 300,00, può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1^a rata al momento del rilascio dell'atto e le successive alle scadenze di cui al comma 6 ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.

9. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, previa espressa richiesta formulata alla Pluriservizi Camaiore s.p.a., potranno effettuare il versamento del canone relativamente alle concessioni di suolo pubblico per alterazioni stradali mediante un riepilogo mensile delle stesse, anziché procedere al pagamento a fronte del rilascio di ciascuna concessione. Al suddetto riepilogo, maggiorato dello 0,5% mensile, inviato dalla Pluriservizi Camaiore s.p.a. dovrà far seguito il relativo versamento del canone entro e non oltre dieci giorni dalla sua ricezione; in caso contrario si procederà all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 37.

10. Le concessioni di suolo pubblico di durata temporanea dello spettacolo viaggiante per l'attività di parchi di divertimento possono essere intestate a più soggetti. In questo caso le modalità ed i termini di versamento anche rateizzato, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, sono così stabiliti:

a. ciascuno dei cointestatari della concessione di suolo pubblico dovrà effettuare il rispettivo versamento entro e non oltre 7 giorni dall'inizio dell'attività del parco di attrazioni;

b. in caso di rateizzazione, consentita per un importo superiore a euro 300,00, il 50% del canone dovuto dovrà essere versato entro e non oltre sette giorni dall'inizio dell'attività del parco ed il saldo non oltre sette giorni prima della scadenza della concessione.

ARTICOLO 37 - Omesso o ritardato pagamento

1. Nel caso di ritardato pagamento del canone, entro trenta giorni dalle scadenze previste nell'atto di concessione o dall'art. 36, si applica una penale in misura pari al 5% del canone dovuto. Oltre i trenta giorni di ritardo, si applica una penale pari al 15%.

2. Sulle scadenze non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale rapportati ai giorni di ritardo.

ARTICOLO 38 - Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. La Pluriservizi Camaiore s.p.a. effettua le opportune verifiche e, nel caso di omesso o tardivo pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di sessanta giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, procede alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 39.

ARTICOLO 39 - Riscossione coattiva

1. Se il concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti, la Pluriservizi Camaioire s.p.a. procederà alla riscossione coattiva del canone e delle somme dovute a titolo di penale e di interessi legali seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale prevista dal r.d. 14.04.1910, n. 639.

ARTICOLO 40 - Rimborsi

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può presentare istanza di rimborso all'Ufficio Tributi della Pluriservizi Camaioire s.p.a.
2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato. Nello stesso termine l'ufficio può negare la restituzione degli importi versati, inviando all'interessato un'apposita comunicazione in cui è motivata la decisione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 41 - Prescrizioni finali

1. Le concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che non contrastano con le disposizioni ivi contenute, s'intendono rinnovate, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
2. Per la sola annualità 2010 il termine di versamento del canone di cui all'art. 36, comma 3, è prorogato al 31 maggio 2010 ed è altresì prorogato al 31 maggio 2010 il termine di versamento della 1° rata di cui all'art. 36, comma 6, mentre le restanti rate indicate nello stesso articolo dovranno essere corrisposte alle scadenze del 30 giugno, 31 luglio e 31 ottobre 2010.

ARTICOLO 42 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

ARTICOLO 43 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili con le disposizioni in esso previste.

(ALLEGATO "A")**COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE PER
OCCUPAZIONI PERMANENTI**

		Tariffa base x mq/ml €	Coefficiente Moltiplicatore per tipologia occupazione	Tariffa annuale per categoria x mq/mt €
Tipologia di occupazione	Categoria Via			
Occupazione ordinaria del suolo pubblico	1	75,00	1,00	75,00
	2	60,00	1,00	60,00
	3	45,00	1,00	45,00
Occupazione ordinaria del suolo pubblico, con tavolini, sedie, fioriere, ombrelloni e verande	1	75,00	1,00	75,00
	2	60,00	1,00	60,00
	3	45,00	1,00	45,00
Tende retraibili e fisse di attività commerciali	1	75,00	0,25	18,75
	2	60,00	0,25	15,00
	3	45,00	0,25	11,25
Passi Carrabili	1	75,00	0,35	26,25
	2	60,00	0,35	21,00
	3	45,00	0,35	15,75
Accessi a raso	1	75,00	0,25	18,75
	2	60,00	0,25	15,00
	3	45,00	0,25	11,25
Chioschi, edicole e simili	1	75,00	1,00	75,00
	2	60,00	1,00	60,00
	3	45,00	1,00	45,00
Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1	75,00	0,60	45,00
	2	60,00	0,60	36,00
	3	45,00	0,60	27,00
Impianti di distribuzione di carburante	1	75,00	1,00	75,00
	2	60,00	1,00	60,00
	3	45,00	1,00	45,00
Mostre a terra di merci e prodotti di qualsiasi genere	1	75,00	0,80	60,00
	2	60,00	0,80	48,00
	3	45,00	0,80	36,00
Impianti pubblicitari	1	75,00	1,00	75,00
	2	60,00	1,00	60,00
	3	45,00	1,00	45,00

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tipologia di occupazione	Categori a via	Tariffa Giornalie ra x mq/ml €	Coefficiente Moltiplicato re per tipologia occupazione	Importo da 1 a 14 gg		Importo da 15 a 29 gg (70%)		Importo oltre 29 gg (50%)	
				€		€		€	
				Giornaliero	fino a 12 ore	Giornaliero	fino a 12 ore	Giornaliero	fino a 12 ore
Occupazione ordinaria del suolo pubblico	1	2,70	1,00	2,70	€ 1,350	€ 1,890	€ 0,945	€ 1,350	€ 0,675
	2	2,16	1,00	2,16	€ 1,080	€ 1,512	€ 0,756	€ 1,080	€ 0,540
	3	1,62	1,00	1,62	€ 0,810	€ 1,134	€ 0,567	€ 0,810	€ 0,405
Occupazione ordinaria del soprassuolo o sottosuolo	1	2,70	0,70	1,89	€ 0,945	€ 1,323	€ 0,662	€ 0,945	€ 0,473
	2	2,16	0,70	1,51	€ 0,756	€ 1,058	€ 0,529	€ 0,756	€ 0,378
	3	1,62	0,70	1,13	€ 0,567	€ 0,794	€ 0,397	€ 0,567	€ 0,284
Occupazioni con tavolini, sedie, fioriere, ombrelloni o verande (pubblici esercizi)	1	2,70	0,25	0,68	€ 0,338	€ 0,473	€ 0,236	€ 0,338	€ 0,169
	2	2,16	0,25	0,54	€ 0,270	€ 0,378	€ 0,189	€ 0,270	€ 0,135
	3	1,62	0,25	0,41	€ 0,203	€ 0,284	€ 0,142	€ 0,203	€ 0,101
Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1	2,70	0,20	0,54	€ 0,270	€ 0,378	€ 0,189	€ 0,270	€ 0,135
	2	2,16	0,20	0,43	€ 0,216	€ 0,302	€ 0,151	€ 0,216	€ 0,108
	3	1,62	0,20	0,32	€ 0,162	€ 0,227	€ 0,113	€ 0,162	€ 0,081
Mostre a terra di merci e prodotti di qualsiasi genere	1	2,70	0,50	1,35	€ 0,675	€ 0,945	€ 0,473	€ 0,675	€ 0,338
	2	2,16	0,50	1,08	€ 0,540	€ 0,756	€ 0,378	€ 0,540	€ 0,270
	3	1,62	0,50	0,81	€ 0,405	€ 0,567	€ 0,284	€ 0,405	€ 0,203
Spazi per attività edilizia, alterazioni stradali, manutenzioni in genere e simili	1	2,70	0,50	1,35	€ 0,675	€ 0,945	€ 0,473	€ 0,675	€ 0,338
	2	2,16	0,50	1,08	€ 0,540	€ 0,756	€ 0,378	€ 0,540	€ 0,270
	3	1,62	0,50	0,81	€ 0,405	€ 0,567	€ 0,284	€ 0,405	€ 0,203
Occupazione di suolo di ambulanti, produttori agricoli e di opere d'ingegno per la fiera di Ognissanti o per altre fiere	1	2,70	0,85	2,30					
	2	2,16	0,85	1,84					
	3	1,62	0,85	1,38					
Occupazione di suolo da parte di ambulanti, produttori agricoli e di opere d'ingegno in occasione dei mercati rionali	1	2,70	0,40	1,08	€ 0,540	€ 0,756	€ 0,378	€ 0,540	€ 0,270
	2	2,16	0,40	0,86	€ 0,432	€ 0,605	€ 0,302	€ 0,432	€ 0,216
	3	1,62	0,40	0,65	€ 0,324	€ 0,454	€ 0,227	€ 0,324	€ 0,162
Mercato Lido di Camaiore del lunedì									
Occupazioni effettuate da associazioni, partiti e sindacati e manifestazioni sportive o culturali.	1	2,70	0,20	0,54	€ 0,270	€ 0,378	€ 0,189	€ 0,270	€ 0,135
	2	2,16	0,20	0,43	€ 0,216	€ 0,302	€ 0,151	€ 0,216	€ 0,108
	3	1,62	0,20	0,32	€ 0,162	€ 0,227	€ 0,113	€ 0,162	€ 0,081
Manifestazioni promosse dal Comune per fiere o mercati promozionali	1	2,70	Riduzione	0,54	€ 0,270	€ 0,378	€ 0,189	€ 0,270	€ 0,135
	2	2,16	80%	0,43	€ 0,215	€ 0,301	€ 0,151	€ 0,215	€ 0,108
	3	1,62		0,32	€ 0,160	€ 0,224	€ 0,112	€ 0,160	€ 0,080

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	PARERI OBBLIGATORI
IMPALCATURE, PONTEGGI E CANTIERI PER L'ATTIVITÀ EDILIZIA	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. LAVORI PUBBLICI 3. DOGANA
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	1. POLIZIA MUNICIPALE
CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI DI AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. LAVORI PUBBLICI
CISTERNE E SERBATOI INTERRATI IN GENERE	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. LAVORI PUBBLICI
AREE DESTINATE A PARCHEGGIO DI AUTOVETTURE E TRASPORTO PUBBLICO	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CHIOSCHI, EDICOLE, AUTOLAVAGGI E OCCUPAZIONI SIMILARI	1. EDILIZIA PRIVATA 2. POLIZIA MUNICIPALE 3. URBANISTICA 4. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 5. DOGANA 6. DEMANIO 7. AMBIENTE
VERANDE, AREA SCOPERTA PUBBLICI ESERCIZI	1. EDILIZIA PRIVATA 2. POLIZIA MUNICIPALE 3. URBANISTICA 4. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 5. DOGANA 6. DEMANIO 7. AMBIENTE
ESPOSIZIONI COMMERCIALI ESTERNE A NEGOZI	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 3. DOGANA 4. DEMANIO
TENDE FISSE O RETRATTILI E SIMILI	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. EDILIZIA PRIVATA
OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E ASSISTENZIALI	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. LAVORI PUBBLICI 3. DOGANA
SPETTACOLI VIAGGIANTI	1. ATTIVITÀ PRODUTTIVE
OCCUPAZIONI PER MERCATI SETTIMANALI	1. POLIZIA MUNICIPALE
OCCUPAZIONI PER FIERE SAGRE E RICORRENZE	1. POLIZIA MUNICIPALE 2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE
OPERE INGEGNO	1. POLIZIA MUNICIPALE